

DIRITTO SOCIETARIO

Il Notariato di Milano legittima la clausola della “roulette russa”

di Fabio Landuzzi

Il **Consiglio Notarile di Milano** ha pubblicato la **Massima n. 181/2019** con cui si esprime a favore della **legittimità** dell'inserimento nello **statuto societario** di Spa e di Srl di una clausola avente un contenuto rispondente a quello che nella prassi va sotto il nome comune di **“clausola della roulette russa”**.

Lo scopo di una simile clausola è di frequente quello di fungere da strumento di soluzione di **situazioni di stallo decisionale**, sia in seno all'**organo amministrativo**, sia all'**assemblea dei soci**, in società con compagine sociale **paritetica**; nelle varie formulazioni in cui può in concreto atteggiarsi, una simile clausola si contraddistingue per il fatto che essa **riserva ai soci, o ad uno di essi**, al verificarsi di **talune condizioni**, una procedura con cui si determina il **prezzo per il trasferimento delle reciproche partecipazioni**, ponendo così l'altro socio dinanzi alla decisione se:

1. **vendere la propria partecipazione** a quel prezzo;
2. oppure **acquistare la partecipazione dell'altro socio** corrispondendogli quello stesso prezzo.

La Massima, risolta la questione dell'astratta ammissibilità di una simile clausola, pone l'attenzione in modo particolare sul tema di come renderla compatibile con il **principio della equa valorizzazione delle partecipazioni oggetto di cessione “forzata”** allo stesso modo in cui ciò è assicurato dall'ordinamento nel caso del **recesso legale**.

Si tratta di un tema tutt'altro che nuovo e su cui già una precedente **Massima** dello stesso Consiglio notarile di Milano (la **n. 88**) si era soffermata in merito alla **legittimità della clausola di tag e drag-along**, a cui poi era seguita una ampiamente commentata **Ordinanza del Tribunale di Milano del 31 marzo 2008**.

Secondo la Massima in commento, l'**autonomia statutaria** è legittimata a includere nel contratto sociale questo tipo di **clausole anti stallo** e, seppure essa incontri il limite del rispetto del principio della equa valorizzazione delle partecipazioni cedute in modo “forzato”, ciò non significa che necessariamente debba fare espresso richiamo delle **modalità di valorizzazione** previste appunto nel **caso del recesso legale**.

Sarebbe, infatti, possibile che una simile clausola:

1. possa prevedere, come detto, che **il socio cedente** abbia comunque il diritto di vedersi

- riconosciuto un **valore non inferiore a quello determinato secondo i criteri del recesso** legale;
2. oppure possa **omettere un esplicito richiamo** a tali criteri, nella considerazione che, in ogni caso, esso costituirebbe un **limite minimo** che il socio cedente potrebbe aver diritto di vedersi riconosciuto in ogni caso;
 3. oppure possa lei stessa stabilire una **formula di determinazione di questo limite minimo di valore** secondo criteri in deroga ma comunque consentiti dalla disciplina del recesso;
 4. o infine, possa prevedere **criteri di valutazione differenziati** rispetto a quelli del recesso, a motivo dei presupposti della clausola anti stallo e delle condizioni in cui essa viene attivata od altri ancora.

Quanto poi al soggetto a cui la clausola riconosce il **diritto di innesco della "roulette russa"**, la Massima offre un **ampio spettro di soluzioni**; può infatti trattarsi di **ogni socio**, al verificarsi di talune condizioni, come pure solo dei soci che si qualificano per una certa partecipazione, oppure può atteggiarsi come **diritto spettante a specifiche categorie di azioni o di quote** (queste ultime, nei casi consentiti) o infine come **diritto particolare di soci di Srl** ex [articolo 2468, comma 3, cod. civ.](#)

Viene poi demandato all'autonomia statutaria la **regolamentazione in concreto del funzionamento** della clausola, quanto ai **presupposti di innesco**, ai tempi, alle **modalità di attivazione** ed esecuzione, alle formalità di comunicazione, ecc.

Seminario di specializzazione

**LE MODIFICHE DEL DIRITTO SOCIETARIO A SEGUITO DELLA
RIFORMA DEL DIRITTO FALLIMENTARE**

Scopri le sedi in programmazione >